



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 278

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 31 marzo 2010

INDICE**Commissioni congiunte**

3 ^a (Affari esteri, emigrazione) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea - Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea - Camera)	Pag.	3
--	------	---

Commissioni permanenti

5 ^a - Bilancio	Pag.	5
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	10
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	11

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag.	24
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	»	27
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	»	29

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	31
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	»	32

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	Pag.	33
---	-------------	-----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 31 marzo 2010

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato

DINI

Interviene il ministro degli affari esteri Frattini.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e le trasmissioni radiofonica e satellitare del Senato, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010

Dopo un intervento introduttivo del presidente DINI, il ministro FRATTINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Prendono la parola quindi per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati GOZI (*PD*) e Margherita BONIVER (*PdL*), la senatrice MARI-NARO (*PD*), il deputato NARDUCCI (*PD*) e il presidente DINI.

Il ministro FRATTINI replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente DINI dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 31 marzo 2010

312^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti.)

Il senatore FERRARA (*PdL*), in sostituzione del relatore Tancredi, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, le proposte 2.217, 2.218, 2.219, 2.239, 2.240, 2.241, 2.256, 2.257, 2.267, 2.268, 3.4, 3.7, 4.29, 5.9 (limitatamente all'articolo 5-*quinquies*), 5.61, 5.21, 5.51, 5.67, 5.77, 5.78, 5.79, 5.84, 5.87, 5.94, 5.95 e 5.0.3. in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura. Fa presente, poi, che la proposta 1.24 persegue finalità analoghe a quelle indicate nell'articolo 4 (Fondo per il merito). Occorre, tuttavia, valutare se si tratti di interventi aggiuntivi – potenzialmente suscettibili – oppure se rientrano tra quelli previsti dal citato articolo 4 che presentano una copertura *ad hoc*. Segnala le proposte 1.38 e 1.0.1, per le quali occorre acquisire conferma della quantificazione sebbene rechino a copertura volumi di risorse molto rilevanti. Rileva che occorre valutare le proposte 2.125 e 2.126, volte ad elevare il numero di componenti del collegio dei revisori, al fine di verificare se derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. In relazione al parere reso sul testo, sottolinea che occorre valutare la proposta 2.165, al fine

di inserire una clausola di esclusione dei compensi per la partecipazione all'organo deliberante di cui alla lettera f). Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.195 volta a sopprimere disposizioni potenzialmente suscettibili di determinare risparmi, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, ancorché non scontati sui saldi. In merito alla proposta 3.13, fa presente che occorre valutare l'opportunità di prevedere una clausola di invarianza degli oneri. In relazione alla proposta 4.1, segnala che la configurazione dell'onere come tetto di spesa non appare coerente con il testo dell'emendamento. La reale quantificazione, stante il dettato del testo, è indefinita perché vengono previsti importi di borse di studio e di beneficiari minimi e non massimi. La proposta presenta una maxicopertura. Anche in relazione alla proposta 5.30, rileva che occorre valutare l'opportunità di prevedere una clausola di invarianza degli oneri. Fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro VEGAS esprime il parere contrario dell'esecutivo sulle proposte segnalate come onerose dal relatore, nonché sugli emendamenti 1.24 e 1.38 in quanto quest'ultima determina effetti a partire dall'anno 2011.

Esprime il parere non ostativo del Governo sulle proposte 2.125, 2.126 e 2.165, mentre il parere è contrario sulla proposta 2.195 nonché sugli emendamenti 3.13 e 4.1. Esprime infine parere non ostativo sulla proposta 5.30.

Il presidente AZZOLLINI in ordine alla proposta 1.38 rileva che è prevista una maxi copertura così come per la proposta 4.1 per la quale tuttavia propone di specificare la somma indicata mediante un'apposita condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a prevedere un limite di spesa rispetto all'attuale tenore della formulazione. In ordine alla proposta 2.165 propone altresì di specificare mediante un'apposita condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione l'assenza di compensi per i soggetti interessati, mentre in ordine alla proposta 2.195 propone un parere di semplice contrarietà in quanto si incide su risparmi sebbene non scontati nei saldi a legislazione vigente.

Pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.217, 2.218, 2.219, 2.239, 2.240, 2.241, 2.256, 2.257, 2.267, 2.268, 3.4, 3.7, 4.29, 5.9 (limitatamente all'articolo 5-*quinquies*), 5.61, 5.21, 5.51, 5.67, 5.77, 5.78, 5.79, 5.84, 5.87, 5.94, 5.95, 5.0.3, 1.24 e 3.13.

Esprime poi parere di contrarietà semplice sulle proposte 2.125, 2.126 e 2.195.

Esprime infine parere non ostativo reso, ai sensi della medesima norma costituzionale, alle seguenti condizioni:

– che alla proposta 2.165 dopo la lettera *h*) sia inserita la seguente: "*h-bis*) La partecipazione all'organo deliberante delle strutture di cui alla lettera *f*) non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;"

– che al comma 6 dell'emendamento 4.1 le parole: "non potrà essere inferiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro" siano sostituite dalle altre: "non potrà essere superiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere superiore a diecimila euro".

La Commissione esprime parere non ostativo su tutte le restanti proposte riferite agli articoli da 1 a 5».

La commissione approva ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale

(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte di semplice contrarietà, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 marzo scorso.

Il presidente AZZOLLINI che era stato espresso il parere sugli emendamenti riferiti sino all'articolo 14, da cui propone di riprendere l'esame dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione degli emendamenti riferiti a partire dall'articolo 14 e degli ulteriori emendamenti.

Il relatore VACCARI (*LNP*) in sostituzione del senatore Fleres illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti dell'emendamento 14.5. Segnala l'emendamento 15.12 rilevando l'assenza di oneri nel presupposto che il costo del corso sia a carico del titolare della patente. Fa presente che la proposta 16.3 sembra comportare maggiori oneri alle lettere a), c) ed e). Ritiene che sembrano comportare maggiori oneri anche le proposte 16.5 e 16.10. Mentre occorre valutare i possibili effetti delle proposte 16.12 e 16.14. Rileva che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri il relazione alle proposte 17.0.1 e 17.0.2 di analogo tenore. Segnala che occorre valutare in relazione al testo del provvedimento le proposte 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17 e 18.18. Occorre inoltre valutare per i possibili effetti finanziari la proposta 21.2. Comportano minori entrate le proposte 21.0.2 e 22.1 mentre comporta maggiori oneri la proposta 23.0.8. Occorre quindi valutare la proposta 23.0.8 (testo 2) che sposta l'onere della banca dati dei contrassegni per le persone invalide dallo Stato alle Regioni. Sottolinea che occorre quindi valutare i possibili effetti fi-

nanziari derivanti dalla proposta 23.0.101 che pare porre in carico alla sola polizia stradale la gestione della rilevazione mediante dispositivi automatici delle infrazioni al codice della strada. Occorre altresì la proposta 23.100. In relazione all'emendamento 26.2 occorre valutare la congruità della copertura finanziaria mentre sembra determinare maggiori oneri la proposta 26.3. Occorre invece valutare i possibili effetti finanziari degli emendamenti 26.0.1, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7 e 28.9. Devono essere poi valutati in relazione al parere sul testo dell'articolo 28 gli emendamenti 28.12, 28.13, 28.14, 28.15 e 28.16. Sembra comportare effetti onerosi la proposta 28.0.1 di cui è necessario valutare la congruità della copertura. Occorre acquisire dal Governo chiarimenti in ordine ai possibili effetti derivanti dalle proposte 33.0.4 e 33.0.5, di analogo tenore, per la portata delle modifiche che si vogliono introdurre. Mentre in relazione alle proposte 33.0.6 e 33.0.7 (identiche) appare onerosa in particolare la lettera b). Analogamente onerose potrebbero risultare la proposte 33.0.8 e 33.0.9 per l'attribuzione di poteri di disciplina del traffico al personale del comune addetto ai servizi di protezione civile. Occorre valutare la congruità della clausola d'invarianza in relazione alla proposta 33.0.12. Analogamente deve essere valutata la congruità della copertura delle proposte 34.0.8, 34.0.11 e 34.0.15. Mentre occorre valutare la proposta 34.0.9 che dal 2011 implicherebbe la revisione di molti capitolati di spesa di enti proprietari di strade e la proposta 34.0.12 in relazione ai rimborsi forfetari. Comporta maggiori oneri la proposta 34.0.14. Occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dall'introduzione di procedure nuove della proposta 36.0.1 mentre occorre valutare la congruità della copertura delle proposte 36.0.3, 40.0.1, 40.0.2, 41.0.1, 41.0.2, 41.0.4 e 43.0.3. Comportano maggiori oneri le proposte 40.0.3, 41.0.3, 43.0.2, 44.1 e 45.1. Occorre valutare i possibili effetti finanziari delle proposte 41.0.5, 41.0.6 e 43.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro VEGAS esprime parere contrario dell'esecutivo sulle proposte 14.5, 15.12 nonché sulla proposta 16.3 come segnalato dal relatore. Il parere del Governo è altresì contrario sulle proposte 16.5 e 16.10.

Il presidente propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 16.12 e 16.14, mentre propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 17.0.1 e 17.0.2. in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 18 e segnalati dal relatore rileva la necessità di acquisire ulteriori approfondimenti da parte del Governo sugli effetti della destinazione delle sanzioni agli enti proprietari delle strade, risultando il tema di particolare rilevanza.

Dopo che il senatore MERCATALI (PD) ha richiesto chiarimenti circa gli effetti della destinazione di tali risorse in termini di finanza pubblica, il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) rileva la criticità dell'attribuzione ai proprietari delle strade delle risorse relative a sanzioni.

Il PRESIDENTE, proponendo quindi di rinviare l'esame degli emendamenti riferiti a parte dall'articolo 18, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 14 a 17, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 16.3 (limitatamente alle lettere *a*), *c*) ed *e*)), 15.12, 16.5, 16.10, 16.12 e 16.14.

Esprime poi parere non ostativo su tutte le restanti proposte riferite agli articoli da 14 a 17, ad eccezione delle proposte 14.5, 17.0.1e 17.0.2 sulle quali il parere è di contrarietà semplice.

Resta sospeso il parere su tutti i restanti emendamenti riferiti a partire dall'articolo 18».

La Commissione approva ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 31 marzo 2010

132^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PICCIONI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PICCIONI, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Ricorda inoltre che alle ore 15,15 della giornata odierna avranno luogo le audizioni informali, in Ufficio di Presidenza, relativamente al disegno di legge n. 1909, in materia di commercio interno del riso.

La seduta termina alle ore 15,05.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 31 marzo 2010

87^a Seduta*Presidenza della Presidente*
BOLDI*La seduta inizia alle ore 14,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, che si è tenuto nella giornata odierna.

In primo luogo, si è preso atto che la Commissione sarà chiamata a riesaminare, in quarta lettura, il disegno di legge comunitaria 2009, presumibilmente a partire dalla seconda metà del mese di aprile.

Contestualmente, il Governo presenterà in Senato il disegno di legge comunitaria 2010, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 febbraio.

La Presidente ha, quindi, informato che, il prossimo 22 aprile, alle ore 14, avrà luogo una seduta congiunta delle Commissioni 3^a e 14^a del Senato, per ascoltare il ministro per le Politiche europee, Andrea Ronchi, che illustrerà le linee-guida del Governo in tema di attuazione del Trattato di Lisbona. Tale incontro potrà rappresentare anche l'occasione per chiedere lumi sul disegno di legge di modifica della legge n. 11 del 2005, che l'Esecutivo sta predisponendo.

L'Ufficio di Presidenza ha, successivamente, preso atto delle nuove modalità di assegnazione, in fase ascendente, degli atti comunitari, da parte della Presidenza del Senato, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Secondo la suddetta procedura, il Presidente del Senato, per ogni nuova proposta legislativa comunitaria, fissa un termine, per l'espressione del parere, sia per la Commissione cui tale atto viene assegnato in sede primaria (di solito sei settimane) sia per la Commissione consultata (di solito quattro settimane).

È stata poi presa visione della bozza di documento fatto proprio all'unanimità dal Comitato ristretto istituito dal Presidente del Senato allo

scopo di elaborare, per la Giunta del Regolamento, ipotesi di modifica del Regolamento del Senato al fine di adeguarlo ai nuovi meccanismi previsti dal Trattato di Lisbona. Al riguardo, la senatrice Marinaro ha auspicato una sollecitazione nei confronti della Presidenza del Senato affinché si proceda con speditezza a tale necessario adeguamento regolamentare.

Circa l'indagine conoscitiva «Il Sistema-Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria», deliberata dalla Commissione nella seduta del 24 novembre 2009, l'Ufficio di Presidenza ha adottato un programma preliminare di personalità ed enti da audire – anche su indicazione delle senatrici Aderenti e Marinaro e del senatore Di Giovanpaolo – tra i quali vi è lo stesso ministro Ronchi, il quale ha già dato la sua disponibilità ad intervenire in tal senso il prossimo martedì 20 aprile, alle ore 14.

Relativamente agli impegni internazionali che vedranno coinvolta la Commissione nei prossimi mesi, la Presidente Boldi ha informato che: il prossimo 14 aprile 2010, alle ore 14,30, si terrà un incontro con una delegazione della omologa Commissione Affari europei del Parlamento estone; il 30, 31 maggio e 1° giugno 2010, avrà luogo, a Madrid, la riunione plenaria della COSAC, cui prenderanno parte, oltre alla Presidente, il Vicepresidente Santini e la senatrice Marinaro; dal 10 al 12 giugno, una delegazione di tre componenti della Commissione svolgerà una visita di studio a Baku (Azerbaijan), anche nell'ambito del processo di cooperazione instaurato in seno al Partenariato orientale; analogo tipo di visita si svolgerà, nel secondo semestre dell'anno, in Bielorussia; nel prossimo mese di luglio, infine, l'omologa Commissione del Parlamento macedone verrà in Senato per ricambiare la visita che la 14^a Commissione svolse a Skopje nell'aprile 2009.

A tale proposito, la senatrice Marinaro ha rievocato l'attualità della questione inerente all'adeguata rappresentatività politica delle delegazioni che, per conto della Commissione, partecipano a missioni internazionali, rappresentatività di cui, a suo avviso, deve farsi carico ed essere garante, in ogni caso, il Presidente del Senato.

Il senatore Di Giovanpaolo, infine, ha richiamato l'attenzione dei commissari sull'esigenza di pervenire ad un'approfondita trattazione della problematica riguardante il diritto d'autore, auspicando altresì che la Commissione possa, anche mediante una serie di audizioni, svolgere una disamina sul funzionamento delle varie *Authorities* nazionali di controllo e vigilanza, che, come è noto, interagiscono con il diritto e con le istituzioni dell'Unione europea.

Nel concordare con le suddette proposte, la Presidente ha, in conclusione, manifestato l'intenzione di audire prossimamente, insieme alle altre Commissioni interessate, il membro italiano della Corte dei Conti europea.

*IN SEDE CONSULTIVA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (n. com-2010-61-def)**

(Osservazioni alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La PRESIDENTE, stante l'impossibilità per la senatrice Contini, relatrice sull'atto comunitario in titolo, a prendere parte all'odierna seduta, dà lettura della relativa relazione, predisposta e fattale pervenire dalla stessa relatrice.

Occorre premettere, innanzitutto, che l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) è stata istituita nel 2004, con regolamento 2007/2004 (CE), ed è operativa, con sede a Varsavia, dall'ottobre 2005. Al momento impiega 222 dipendenti e dispone di un bilancio assegnato dall'UE di circa 88 milioni di euro.

L'obiettivo di Frontex è migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne, coordinando la cooperazione tra gli Stati e garantendo un'efficace applicazione delle norme comunitarie vigenti e future in materia di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. La sua attività ruota essenzialmente intorno allo svolgimento di sei compiti principali: coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri; assistenza in materia di formazione del corpo nazionale delle guardie di confine; svolgimento di analisi dei rischi; monitoraggio degli sviluppi della ricerca in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere; supporto agli Stati membri nelle situazioni che richiedono maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne; assistenza agli Stati nelle operazioni di rimpatrio congiunte.

L'attività e il funzionamento di Frontex sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione, che, sottolineando il successo dell'Agenzia, ha formulato alcune raccomandazioni per il breve e medio termine, nonché proposte per l'ulteriore sviluppo a lungo termine.

La proposta di regolamento in oggetto riprende tali raccomandazioni e risponde all'invito più volte formulato dal Consiglio europeo – in ultima istanza il 30 ottobre 2009 e l'11 dicembre 2009, in occasione dell'approvazione del programma di Stoccolma – a favore di un potenziamento di Frontex mediante una revisione del suo quadro giuridico. Inoltre, interviene dopo numerosi appelli dei paesi del Sud dell'Europa per il rafforzamento delle frontiere esterne dell'UE, al fine di combattere l'immigrazione clandestina.

Obiettivo della proposta è, essenzialmente, quello di potenziare le capacità operative di Frontex, chiarirne il quadro giuridico e risolvere alcuni problemi specifici.

Al problema concernente l'apporto insufficiente di attrezzature tecniche da parte dagli Stati membri, che non consente di rispondere al fabbi-

sogno reale, si aggiunge anche il limitato numero di risorse umane messe a disposizione dai singoli Stati per le operazioni congiunte. A tal riguardo, allo stato attuale, il ruolo di Frontex nell'ambito di queste operazioni non è sufficientemente chiaro e andrebbe pertanto definito con maggiore dettaglio.

Sempre nell'ambito delle operazioni congiunte risulta inadeguata anche l'attività di coordinamento, che non si avvale di norme precise poiché il regolamento 2007/2004 non contiene disposizioni su come vadano preparate, condotte e valutate le operazioni Frontex.

Ulteriori problematiche toccano la cooperazione con i paesi terzi, la quale risulta inefficiente tanto che Frontex non può assistere tali paesi in modo adeguato, nonché il trattamento dei dati personali nell'analisi dei rischi, visto che al momento Frontex non dispone della facoltà di raccogliere e trattare alcuni tipi di dati che invece gioverebbero ai fini del sostegno operativo agli Stati membri.

Anche le operazioni di rimpatrio necessitano di un sostegno maggiore di Frontex, come richiesto dagli stessi Stati membri, sostegno che dovrebbe essere giuridicamente riconosciuto. Infatti, nella prassi, Frontex svolge già azioni di coordinamento, ma il regolamento (CE) 2007/2004 menziona solo l'attività di «assistenza».

Va segnalato, inoltre, che Frontex non dispone attualmente di competenze specialistiche per valutare la capacità dei singoli Stati a gestire le frontiere e a far fronte alle minacce, né a individuare le carenze nell'applicazione delle norme UE, anche in materia di diritti fondamentali.

Le principali modifiche introdotte dalla proposta di regolamento all'attuale quadro giuridico mirano, continua la Presidente, proprio a colmare queste lacune.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda appunto le attrezzature tecniche. Innanzitutto, vengono stabilite norme più dettagliate in merito al registro centrale del parco attrezzature che l'Agenzia dovrà tenere e che contiene un numero minimo di attrezzature per tipo. Viene poi previsto un meccanismo obbligatorio per il quale gli Stati membri dovranno contribuire annualmente al parco attrezzature tecniche con un numero minimo di attrezzature determinato entro 30 giorni dalla richiesta dell'Agenzia. Oltre al contributo degli Stati membri, è prevista la possibilità per Frontex di acquistare o affittare in leasing le sue attrezzature nell'ambito del suo bilancio attuale, previa analisi dei costi-benefici. Il numero minimo di attrezzature per tipologia, le modalità di invio e di rimborso dei costi di invio sostenuti dagli Stati membri da parte dell'Agenzia, sono decisi annualmente dal consiglio di amministrazione di Frontex, al quale quest'ultima dovrà riferire mensilmente.

Altra modifica – prosegue la Presidente – riguarda l'introduzione di un meccanismo atto a garantire una maggiore disponibilità di guardie di frontiera nelle operazioni congiunte. Tale meccanismo prevede la creazione di «squadre comuni di sostegno Frontex», composto da un pool di guardie di frontiera distaccate dagli Stati membri per le singole operazioni in base ai diversi profili stabiliti, e da un pool di agenti distaccati dagli

Stati membri a Frontex a titolo semipermanente per un periodo di sei mesi, in qualità di esperti nazionali. Sotto tale profilo, va sottolineato che, nello svolgimento dei loro compiti, i membri delle squadre comuni di sostegno dovranno rispettare i diritti fondamentali e la dignità umana e non dovranno esercitare discriminazioni basate sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. A tale riguardo, la proposta prevede esplicitamente che le guardie di frontiera che partecipano alle operazioni abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di diritti umani. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri delle squadre di sostegno restano soggetti alle misure disciplinari degli Stati membri di origine. I costi sostenuti dagli Stati membri per destinare le proprie guardie di frontiera alle squadre comuni di sostegno sono coperti da Frontex.

Per quanto riguarda le operazioni congiunte e i progetti pilota, viene conferito a Frontex un ruolo di codirezione insieme allo Stato membro che ospita l'operazione e vengono chiariti i rispettivi ruoli. Innanzitutto, viene confermato il ruolo di Frontex nella valutazione, approvazione e coordinamento delle proposte degli Stati membri volte a realizzare operazioni congiunte e progetti pilota, che saranno preceduti da un'attenta analisi dei rischi. Frontex potrà avviare tali operazioni in cooperazione con gli Stati membri, finanziandole o cofinanziandole con sovvenzioni dal proprio bilancio. Svolgerà poi una valutazione dei risultati che sarà sottoposta al consiglio di amministrazione. Ai fini dello svolgimento delle operazioni congiunte e dei progetti pilota è prevista la realizzazione di un piano operativo che contiene, nel dettaglio, una descrizione degli aspetti organizzativi (obiettivi, durata, luogo geografico, composizione delle squadre, attrezzature utilizzate). Il piano è stabilito dal direttore esecutivo, che è a capo del consiglio di amministrazione di Frontex, in accordo con lo Stato membro ospitante. Le istruzioni alle squadre comuni di sostegno sono impartite dallo Stato membro ospitante. L'Agenzia nomina, inoltre, per ogni operazione o progetto che si avvale di tali squadre, un agente di coordinamento, tramite il quale comunica i propri pareri sulle istruzioni impartite.

La proposta in esame estende, inoltre, il mandato di Frontex in materia di assistenza ai Paesi terzi, agevolando la cooperazione tra questi ultimi e gli Stati membri nel quadro della politica dell'UE in materia di relazioni esterne e di diritti umani. In particolare, Frontex avrà la facoltà di inviare in tali paesi ufficiali di collegamento e di condurre programmi di assistenza tecnica finanziati tramite il proprio bilancio o i programmi dell'UE. Gli ufficiali di collegamento saranno inviati unicamente nei Paesi terzi che rispettano le norme minime di protezione dei diritti umani, dando priorità a quei Paesi ritenuti di origine o di transito di migrazione clandestina.

Altra modifica introdotta riguarda il conferimento a Frontex di un mandato per la raccolta e il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa UE. Inoltre, viene stabilito l'obbligo di applicare i principi di sicurezza per le informazioni classificate e di trattare quelle non classificate in base ai criteri stabiliti dalla Commissione europea.

Per quanto riguarda le operazioni di rimpatrio, la proposta conferisce a Frontex, accanto alle funzioni di assistenza, anche quelle di coordinamento, su richiesta degli Stati membri. Inoltre, conferisce all'Agenzia la facoltà di finanziare o cofinanziare tali operazioni mediante il proprio bilancio o i programmi dell'UE, purché esse rispettino la Carta dei diritti fondamentali. Nell'espletamento delle operazioni di rimpatrio, Frontex dovrà infatti mettere a punto un codice di condotta che, oltre a definire gli aspetti logistici e le procedure standard, garantisca il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

La proposta conferisce poi all'Agenzia l'incarico di valutare periodicamente la capacità degli Stati membri di gestire i problemi imminenti alle frontiere, vagliando le strutture, le attrezzature e le risorse nazionali degli Stati atte al controllo di frontiera. Frontex dovrà riferire circa gli esiti di tale valutazione al consiglio di amministrazione, almeno con cadenza annuale. Inoltre, è fatto obbligo agli Stati membri di inviare a Frontex tutte le informazioni riguardanti ipotesi di minaccia alle frontiere esterne ai fini dell'analisi dei rischi.

Infine, è introdotta la possibilità per Frontex, di collaborare, oltre che con Europol, anche con altre agenzie, organi e organismi dell'Unione, quali l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali.

Circa la base giuridica della proposta di regolamento in esame, essa è costituita dagli articoli 74 e 77, paragrafo 1, lettere b) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articoli 66 e 62, paragrafo 2, lettera a) del TCE ovvero la base giuridica del Regolamento (CE 2007(2004)).

Nel dettaglio, l'articolo 74, primo periodo, dispone che in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, «Il Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri.».

L'articolo 77, stabilisce che «l'Unione sviluppa una politica volta a... lettera b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne; c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne».

Per quanto riguarda la procedura legislativa prevista, la proposta in esame sarà adottata mediante codecisione, ovvero la procedura legislativa ordinaria prevista dal TFUE, che si basa sull'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione sul medesimo testo. A tal riguardo, sarebbe opportuno inserire nella base giuridica anche il paragrafo 2, lettera d) dell'articolo 77, ove viene esplicitamente previsto che qualsiasi misura atta ad istituire un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne è soggetta alla procedura legislativa ordinaria. Altrimenti, stando al disposto dell'articolo 74, secondo periodo, il Consiglio delibera su proposta della Commissione previa consultazione del Parlamento europeo.

Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene che la proposta di regolamento è conforme ad esso in quanto rispetta la ripartizione delle competenze stabilita dal TFUE, in base alla

quale nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione ha competenza concorrente con gli Stati membri. Infatti, questi ultimi restano comunque responsabili del controllo delle frontiere e anche laddove la proposta prevede un'attività di coordinamento e codirezione da parte di Frontex, come nel caso specifico delle operazioni congiunte e dei progetti pilota, quest'ultima non può imporre nessuna attività nel territorio dello Stato membro ospitante. Inoltre, le decisioni relativamente al piano operativo dovranno essere assunte in accordo con tale Stato al quale spetta la responsabilità di fornire istruzioni agli agenti di frontiera impiegati in queste operazioni. Infine, l'obiettivo di realizzare una gestione integrata della cooperazione operativa non può essere realizzato adeguatamente a livello nazionale.

Relativamente al principio di proporzionalità, la proposta risulta conforme, in quanto le misure previste non vanno oltre a quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La PRESIDENTE, quindi, apprezzate le circostanze, rinvia alla prossima seduta l'inizio della discussione generale.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. PE-CONS 1/10)

Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo (n. PE-CONS 2/10)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (n. com-2010-12-def)

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento)

La PRESIDENTE sottopone l'opportunità di inoltrare direttamente – mediante la c.d. «doppia deliberazione», secondo quanto disposto dall'articolo 144, comma 5, del Regolamento, e per il tramite del Presidente del Senato – al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, le osservazioni approvate dalla Commissione: sulla iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (PE-CONS 1/10), il 24 febbraio 2010, relatore senatore Gabriele Boschetto; sulla iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo (PE-CONS 2/10), il 3 marzo 2010, relatore Mauro Maria Marino, e sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (COM 2010 12 definitivo), il 4 marzo 2010, relatore Mauro Maria Marino.

A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che le osservazioni già precedentemente formulate sugli atti comunitari PE-CONS 1/10, PE-CONS 2/10 e COM 2010-12-def siano inviate al Governo, secondo quanto disposto dal citato articolo 144, comma 5, del Regolamento e che siano ulteriormente pubblicate in allegato al resoconto odierno della Commissione.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,35.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. (PE-CONS 1/10)
SOTTOPOSTO A PARERE DI SUSSIDIARIETÀ**

La 14^a Commissione permanente «Politiche dell'Unione europea», esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso riprende la proposta di decisione quadro già presentata dalla Commissione europea l'8 luglio 2009 (COM(2009) 338), e che su detta proposta la 14^a Commissione aveva espresso, in data 30 luglio 2009, un parere favorevole con osservazioni, al quale la Commissione europea aveva dedicato una lunga e articolata lettera di risposta, in data 16 novembre 2009;

considerato che la *ratio* dell'iniziativa risiede nel fatto che, ai sensi del Trattato di Lisbona, che ha esteso la procedura legislativa alla cooperazione giudiziaria penale, la proposta della Commissione europea deve essere trasformata in proposta di direttiva; che la Commissione europea, in attesa che il nuovo collegio entrasse nel pieno dei suoi poteri con l'approvazione del Parlamento europeo, intervenuta lo scorso 10 febbraio, ha potuto svolgere solo funzioni ordinarie e non ha potuto quindi presentare proposte legislative, e che pertanto un gruppo di Stati membri ha attivato i poteri di iniziativa espressamente previsti dal Trattato di Lisbona;

considerato infine che l'iniziativa riprende, nello spirito e nell'impostazione, la proposta di decisione quadro, apportando tuttavia alcune modifiche non irrilevanti,

esprime, per quanto di sua competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

a) per quanto concerne il principio di sussidiarietà:

l'iniziativa appare congrua in quanto l'obiettivo di stabilire norme minime comuni non può essere raggiunto singolarmente dagli Stati membri, ma può essere realizzato solo a livello comunitario;

b) per quanto concerne il principio di proporzionalità:

l'iniziativa appare conforme, considerato che l'intervento dell'Unione non va oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato;

c) per quanto concerne il merito:

va espresso un pieno compiacimento per la nuova formulazione dell'articolo 4, che, prevedendo che i costi di interpretazione e traduzione vengano sostenuti dagli Stati membri indipendentemente dall'esito del processo, recepisce integralmente un'osservazione inclusa nel citato parere

espresso dalla 14^a Commissione in sede d'esame della proposta di decisione quadro, a dimostrazione dell'utilità e dell'efficacia del dialogo che i Parlamenti degli Stati membri, direttamente o attraverso i rispettivi governi, possono e devono sviluppare con le istituzioni dell'Unione europea;

la nuova disposizione inserita all'articolo 3 dell'iniziativa, che prevede la possibilità di fornire una traduzione orale o un riassunto orale dei documenti invece della traduzione scritta, deve essere formulata in modo il più possibile chiaro e articolato, così da prefigurare un potenziale snellimento dei processi e della loro durata, senza tuttavia risultare in alcun modo lesiva dei diritti degli indagati a un processo equo;

le ragioni che hanno portato all'esclusione dalla iniziativa di ogni riferimento alla formazione di giudici, avvocati e personale giudiziario sono nel complesso accettabili, in quanto il tema della formazione professionale volta a garantire la concreta applicazione da parte degli Stati membri del diritto all'interpretazione e alla traduzione è trattato dalla proposta di risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, presentata dalla Presidenza svedese dell'Unione europea a corredo della proposta di decisione quadro;

l'iniziativa infine, come del resto la proposta di decisione quadro, non prevede che sia garantito il diritto all'interpretazione e alla traduzione anche nella fase di esecuzione della pena. Nella citata risposta del 16 novembre 2009, la Commissione europea si era impegnata a svolgere un'ulteriore riflessione su questo tema, oggetto di specifiche osservazioni nel parere espresso dalla 14^a Commissione. Sarebbe pertanto auspicabile che la relativa questione fosse oggetto di attenta considerazione nel prosieguo dell'*iter* che dovrebbe condurre, in tempi rapidi, all'approvazione della direttiva.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. (PE-CONS 2/10)
SOTTOPOSTO A PARERE DI SUSSIDIARIETÀ**

La 14^a Commissione permanente «Politiche dell'Unione europea», esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta in esame intende dare attuazione agli obiettivi dichiarati nel programma di Stoccolma relativo al consolidamento della libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea, approvato dal Consiglio europeo nella riunione del 10 e 11 dicembre 2009, e riprende gli obiettivi riguardanti la protezione delle vittime, già fissati nei programmi di Tampere e dell'Aia;

tenuto conto che la lotta contro qualsiasi forma di violenza di genere è stata una preoccupazione costante del Parlamento europeo, intervenuto in proposito con la risoluzione, del 16 settembre 1997, su una campagna di «tolleranza zero» nei confronti di tutte le forme di violenza contro le donne, e con la risoluzione, del 2 febbraio 2006, sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future;

rilevato che la direttiva è diretta ad integrare strumenti già esistenti nel settore della protezione delle persone che si trovano in pericolo, quali la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive, e la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione fra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio;

visto che l'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, e che il trattato di Lisbona ha introdotto il passaggio alla procedura legislativa ordinaria per il ravvicinamento delle legislazioni penali e regolamentari degli Stati membri tanto sul piano procedurale, quanto sul piano del diritto penale materiale;

considerato che in uno spazio comune di giustizia senza frontiere interne è necessario far sì che la protezione offerta a una persona in uno Stato membro sia mantenuta e continui a essere assicurata in ciascun altro Stato membro nel quale la persona si trasferisce o si è trasferita;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli Stati membri non possono stabilire norme proprie relative all'applicazione e alla validità delle loro misure destinate a proteggere le vittime in un altro Stato membro e l'obiettivo dell'uniformità del riconoscimento da parte di ogni Stato membro dell'efficacia delle misure adottate da un altro Stato membro può essere raggiunto solo mediante un'azione comune.

2. La proposta è conforme al principio di proporzionalità, in quanto non prevede un'armonizzazione delle misure contemplate negli Stati membri dell'Unione europea; introduce invece un meccanismo che consente di estendere la protezione di cui gode una persona in uno Stato membro a un altro Stato membro in cui essa si trova, in conformità della legislazione di quest'ultimo e nel pieno rispetto del suo sistema giuridico.

3. In riferimento alla base giuridica della proposta, questa appare corretta, in quanto l'articolo 82, paragrafo 1, lettera *d*), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a facilitare la cooperazione fra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni. Inoltre, la proposta è presentata in virtù dell'articolo 76, lettera b) del TFUE, per cui gli atti di cooperazione giudiziaria in materia penale e di cooperazione di polizia possono essere adottati, oltre che su proposta della Commissione, su iniziativa di un quarto degli Stati membri.

4. Riguardo il merito della proposta, si accoglie con favore che alcuni Stati membri abbiano attivato il potere di iniziativa conferito loro dal nuovo trattato al fine di stabilire norme secondo le quali la protezione basata su una misura di protezione adottata in conformità della legge di uno Stato membro («Stato di emissione») può essere estesa a un altro Stato membro nel quale la persona protetta si trasferisce («Stato di esecuzione»), a prescindere dal tipo o dalla durata degli obblighi o dei divieti previsti dalla misura di protezione in questione.

5. Si apprezza la creazione di uno strumento legislativo teso a colmare il vuoto esistente al fine di assicurare un meccanismo efficace, a livello europeo, per la protezione delle vittime e per garantire il diritto alla libera circolazione e soggiorno delle vittime protette.

6. Si ritiene, tuttavia, necessario un approfondimento della questione relativa alla scelta di un meccanismo di approccio in tre fasi (che presuppone l'emissione di una misura di protezione interna, l'emissione di un ordine di protezione europeo, l'adozione da parte dello Stato di esecuzione di una misura di protezione secondo la legislazione nazionale), piuttosto che quello più tradizionale di cooperazione giudiziaria del reciproco riconoscimento, giudicato nella proposta in esame incompatibile con l'immediatezza della risposta da fornire alla vittima.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM-2010-12 def
SOTTOPOSTO A PARERE DI SUSSIDIARIETÀ**

La 14^a Commissione permanente «Politiche dell'Unione europea», esaminato l'atto in titolo, formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 31 marzo 2010

42ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LAINATI

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono, per l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), la presidente, dottoressa Ida Collu, accompagnata dall'interprete, dottoressa Fulvia Carli, e il consulente giuridico, avvocato Roberto Serio; per l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – ONLUS (UICI), il presidente, dottor Tommaso Daniele, accompagnato dalla signora Tiziana Santoro; per l'Associazione famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi (FIADDA), il presidente, dottor Antonio Cotura, il vice presidente, dottor Andrea Pietrini, la dottoressa Daniela De Stefano e la dottoressa Valeria Cotura; per la RAI, il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso e che delle odierne audizioni sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191):

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS)

(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

La presidente COLLU espone le principali problematiche connesse alle esigenze delle persone non udenti, che ritiene non sufficientemente considerate nella bozza di contratto di servizio, addirittura peggiorativa rispetto al contratto vigente, sia in termini quantitativi che qualitativi.

L'avvocato SERIO integra le osservazioni della Presidente.

Formulano considerazioni e domande il presidente LAINATI, i deputati BELTRANDI (PD) e RAO (UdC) e i senatori VITA (PD) e PARDI (IdV).

Forniscono risposte la presidente COLLU e l'avvocato SERIO.

Il PRESIDENTE, formulando a nome della Commissione l'impegno a tener conto delle segnalazioni ricevute, dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 15,20).

Audizione di rappresentanti dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – ONLUS

(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il presidente dell'UICI, dottor DANIELE, illustra le carenze riscontrate nello schema di contratto di servizio in relazione alla quantità e alla qualità delle audiodescrizioni garantite ai non vedenti per consentire loro la fruizione dei programmi televisivi.

Pongono domande, formulando alcune considerazioni, i senatori VITA (PD) e PARDI (IdV) e il deputato BELTRANDI (PD).

Il presidente DANIELE risponde quindi alle domande poste.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 15,45).

Audizione di rappresentanti dell'Associazione famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi (FIADDA)

(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il presidente COTURA illustra i rilievi critici che a nome della FIADDA si possono individuare nello schema di contratto di servizio

per quanto riguarda le possibilità di fruizione dei programmi televisivi da parte degli audiolesi.

Vengono poste domande e formulate considerazioni dal deputato RAO (*UdC*) e dai senatori PARDI (*IdV*) e VITA (*PD*), nonché dal presidente LAINATI.

Rispondono alle domande il presidente COTURA, la dottoressa COTURA e il dottor PIETRINI.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 31 marzo 2010

42ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Interviene il ministro dell'interno, onorevole Roberto Maroni accompagnato dal direttore dell'ufficio degli affari legislativi, prefetto Elisabetta Belgiorno, dal capo della segreteria tecnica, avvocato Sonia Viale, e dal direttore dell'ufficio relazioni parlamentari, dottor Matteo Piantedosi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica di aver inoltrato le preliminari richieste in vista del monitoraggio sulle candidature presentate alle elezioni del 28-29 marzo 2010 previsto dal codice di autoregolamentazione approvato nella seduta del 18 febbraio 2010 e annuncia che in una prossima seduta della Commissione saranno adottate le opportune decisioni al riguardo, anche su proposta dell'VIII Comitato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del Ministro dell'interno

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'audizione del ministro dell'interno, onorevole Roberto Maroni.

Pongono quesiti e formulano osservazioni il senatore LI GOTTI, l'onorevole MARCHI, i senatori DE SENA, SERRA, ARMATO e DELLA MONICA, l'onorevole GARAVINI, con un passaggio in seduta segreta, l'onorevole TASSONE, con un passaggio in seduta segreta, i senatori LUMIA e CARUSO.

Il PRESIDENTE formula dei quesiti ed una richiesta di documentazione.

Il ministro MARONI risponde ai quesiti, con un passaggio in seduta segreta, riservandosi di trasmettere una documentazione scritta.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 31 marzo 2010

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14,45.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Commissario prefettizio della Provincia di Caserta Prefetto Biagio Giliberti

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Commissario prefettizio della Provincia di Caserta, Prefetto Biagio Giliberti.

Biagio GILIBERTI, *Commissario prefettizio della Provincia di Caserta*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Gerardo D'AMBROSIO (*PD*), i deputati Alessandro BRATTI (*PD*) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, i senatori Vincenzo DE LUCA (*PD*) e Candido DE ANGELIS (*PdL*).

Biagio GILIBERTI, *Commissario prefettizio della Provincia di Caserta*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il prefetto Giliberti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti ed ex rappresentanti del Consorzio unico di bacino per le province di Caserta e Napoli

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale del Consorzio unico di bacino per le Province di Caserta e Napoli, dottor Antonio Scialdone.

Antonio SCIALDONE, *direttore generale del Consorzio unico di bacino per le province di Caserta e Napoli*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, il senatore Candido DE ANGELIS (*PdL*), il deputato Alessandro BRATTI (*PD*) e il senatore Gerardo D'AMBROSIO (*PD*).

Antonio SCIALDONE, *direttore generale del Consorzio unico di bacino per le Province di Caserta e Napoli*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Scialdone per il contributo fornito. Quindi fa presente che, in considerazione del protrarsi dei lavori della Commissione, concordi i parlamentari presenti, le previste audizioni del dottor Gianfranco Tortorano, commissario liquidatore del Consorzio, del dottor Enrico Parente, ex vice presidente del Consorzio, del prefetto Francesco Forleo, responsabile dell'articolazione territoriale di Napoli del Consorzio e del dottor Giuseppe Venditto, responsabile dell'articolazione territoriale di Caserta del Consorzio, avranno luogo in altra data, rinviando pertanto il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle ore 17,35.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 31 marzo 2010

84^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(2043) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che si era in attesa della Relazione tecnica richiesta nella seduta di ieri.

Il vice ministro VEGAS si riserva di fornire la richiesta Relazione tecnica nel corso di una successiva seduta.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

Mercoledì 31 marzo 2010

25^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha svolto un esame preliminare dei progetti di atti comunitari trasmessi.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 31 marzo 2010

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa *Pag.* 35

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Mercoledì 31 marzo 2010

Presidenza del Presidente
Luigi VITALI

Incontro con il Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri, sen. Alfredo Mantica sulla Conferenza di Interlaken relativa al futuro della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

L'incontro si è svolto dalle ore 9,15 alle ore 10,20.

